

N.1049-1/2019 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra ANITA con l'avv.

Contro

ROBERTA con l'avv.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2019

Rilevato in via preliminare che, poiché sia la polizza vita che il fondo pensione oggetto della domanda cautelare hanno come beneficiario un terzo soggetto, tale Paolo Bello, questi dovrebbe essere coinvolto nel presente procedimento;

che peraltro non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti atteso che il ricorso è inammissibile per molteplici ragioni;

che tale conclusione discende innanzitutto dalla considerazione che la ricorrente ha chiesto il sequestro della polizza vita e del fondo pensione meglio identificate in ricorso considerandole quindi come cose materiali sequestrabili;

che non è possibile interpretare la domanda nel senso di ritenerla riferita alle somme relative alle predette polizze sia perché, così facendo, si violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia perché la ricorrente non ha precisato se intenda aggredire il credito derivante in capo alla resistente dalla polizza vita o i versamenti previsti a carico della medesima dal fondo pensione;

che in ogni caso, anche a voler ritenere possibile una interpretazione della domanda cautelare, essa risulta inammissibile ai sensi dell'art. 1923, primo comma, c.c.;

che invero è indubbia la natura di prodotto di previdenza complementare del fondo pensione Fideuram atteso che, come si evince dalla missiva del 9 maggio 2017 della società emittente prodotta dalla ricorrente, è finalizzato a "costruire un piano di previdenza per l'erogazione di un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio";



che pertanto trattasi di un prodotto "illiquido", adatto unicamente a esigenze di investimento di lungo periodo, quali appunto quelle previdenziali ed ad esso si applica pertanto l'art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005 che prevede, con riferimento a tutte le forme di previdenza complementare, l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo", richiamando - per la fase dell'erogazione della prestazione - gli "stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni";

che nel caso di specie, dalla scheda prodotta risulta chiaramente che il fondo pensione si trova ancora nella fase di accumulo, né la ricorrente ha allegato la maturazione da parte della resistente del diritto alla pensione obbligatoria, con la conseguenza dell'intangibilità da parte dei creditori del montante previdenziale via via alimentato;

che non possono venire in rilievo le disposizioni del D.lgs. 252/2005 sulla pignorabilità delle somme oggetto di riscatto parziale o totale e ovvero di anticipazione, posto che un eventuale riscatto o richiesta di anticipazione non sono state neppure allegate in giudizio;

che non giova alla ricorrente la pronuncia della Cassazione n. 19708/2018, richiamata dalla sua difesa atteso che, diversamente da quanto riportato nella memoria autorizzata, il principio da essa affermato non riguarda i fondi di previdenza complementare, come si evince anche dalla relativa massima ufficiale, oltre che dalla lettura della sua motivazione;

che per quanto attiene alla polizza vita la circostanza che le si possa attribuire la natura di prodotto finanziario non comporta che sia sottratta alla disciplina dell'art. 1923, comma 1, c.c.;

che infatti le pronunce della Cassazione citate dalla ricorrente non hanno esaminato tale specifica questione dal momento che si sono limitate ad individuare le caratteristiche che giustificano la qualificazione come prodotto finanziario di una polizza unit linked;

che con riguardo a tale questione risulta invece pertinente la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 8271/2008, che ha escluso la possibilità di una interpretazione restrittiva della predetta norma in virtù del rilievo costituzionale del valore della previdenza che essa è diretta a tutelare "unitamente ad eventuali e, in via misura concorrenti finalità di risparmio", soprattutto nell'attuale contesto socio economico nel quale l'assicurazione sulla vita, pur nelle sue varie modulazioni negoziali, è maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali;

P.Q.M



Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese all'esito del giudizio di merito.

Verona 17/04/2019

